COMUNE DI OCRE

(Provincia dell'Aquila)

Cap. 67040
C.F. 80002850669
P.I. 00212170666

Tel. 0862 751413
Fax. 0862 751722
e-mail Comune: info@comunediocre.it

- UFFICIO DEL SINDACO –

Decreto Sindacale n. 5 del 31.12.2021

Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art 1, comma 470, Legge 30.12.2021 n. 234.

IL SINDACO

Richiamate le seguenti norme:

- il D.L n. 39/09 , convertito nella legge n. 77 del 24.6.2009 "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo (...)";
- l'art. 5 della OPCM n. 3771 del 19.5.2009 che, al comma 2, prevede una espressa autorizzazione in favore dei sindaci dei comuni del cratere per stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31.12.2009 al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione di emergenza ; le successive OPCM di proroga;
- il comma 3 dell'art.67 bis del D.L 83/2012 convertito nella Legge 134/2012;
- l'art.7 comma 6 ter del D.L 43/2013 convertito nella L.71/2013 che dispone quanto segue: *Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.*
- Il comma 348 della L n.147 del 27.12.2013 "*Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».

- Il comma 445 dell'art.1 della L.23.12.2014 n.190, in GU n.300 del 29.12.2014 suppl.ord.99 "*Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per il solo anno 2015, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di 0,5milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate dal titolare dell'Ufficio speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti, stipulati sulla base della normativa emergenziale, all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinatopresso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133".*

- I comma 432 e 433 della legge 208 del 28.12.2015 in G.U del 30.12.2015 "*432. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 433. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 432, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attivita' della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.*"

- *Il comma* 433-bis. della legge 208 del 28.12.2015 come modificata dal D.L 244/2016 " *Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere.*"

- Il comma 38 dell'art.2 bis del D.L 148 del 16.10.2017 convertito in Legge 172 del 4.12.2017." *38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attivita' della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita', si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.*"

- *Il comma 9 dell'art 57del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020,*n. 126, recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, secondo cui: *"Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114."*

- *il comma 470 dell'art. 1 della legge 30.12.2021 n. 234 secondo cui "Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022";*

- L'art.7 comma 5 bis del D.Lgs 165/2001 "*5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.* Resta fermo che la *disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni". In realtà però,* l'art.22 comma 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha disposto che "*Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018*".

Preso Atto che il citato art 1, comma 470 della Legge 30.12.2021 n. 234 , dispone la proroga sino all'anno 2022, dei contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.12.2020 avente ad oggetto "Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art 57, comma 9, D.L. n. 104/2020, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126";

Ritenuto dover procedere alla proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in essere;

Dato atto che il menzionato Geom. Nazareno Fazi si è dichiarato disponibile a proseguire la collaborazione con il Comune di Ocre;

Precisato che
- la spesa relativa al predetto personale è posta a carico delle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere e che ciascun comune del cratere potrà beneficiare di unità di personale da destinare all'attività di gestione post-sisma e di ricostruzione da compensare, a carico delle predette risorse, con un importo omnicomprensivo lordo pari a € 1.800,00 al mese per 12 mesi.
- il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della normativa sopracitata è effettuato, in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico, come disposto anche dal comma 38 dell'art.2 bis del D.L 148 del 16.10.2017.

Ritenuto pertanto
- di dover confermare come attuale l'interesse pubblico alla implementazione della funzionalità degli uffici comunali ed in particolare dell'Ufficio Ricostruzione interno all'Area Emergenza Sisma, assegnando allo stesso una unità di personale, da acquisire mediante conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa e da destinare allo svolgimento delle attività assistenziali e legate alla ricostruzione post-sisma;
- in particolare, l'Amministrazione Comunale é intenzionata a prorogare l'incarico al **Geom .Nazareno Fazi,** nato a Sulmona il 08.04.1962 residente a Secinaro in via del Poggio n. 16/A, CF. FZANRN62D08I804W" per essere il predetto professionista in possesso dei requisiti di professionalità e capacità tecnica di cui all'art. 7 del D.Lgs 165/2001, per il servizio in oggetto alle seguenti condizioni:
- durata: **dal 01.01.2022 al 31.12.2022**, salvo proroga
- compenso lordo mensile: è determinato in a € 1.800,00, comprensivo di contributi previdenziali INPS per **la quota a carico del comune (pari a 2/3 della percentuale) INAIL ed IRAP** ; il compenso è stato quantificato con riferimento al costo mensile di un dipendente comunale inquadrato con categoria D1 e comunque è stato rapportato alle disponibilità economiche massime spettanti a ciascun comune del cratere, come comunicate dall'USRC.

D E C R E T A

1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di prorogare l' incarico di collaborazione coordinata e continuativa **al Geom. Nazareno Fazi** a decorrere dal **01.01.2022** e fino al **31.12.2022, salvo proroga.**

3. Di stabilire che il corrispettivo mensile della prestazione è determinato in **€ 1.800,00, comprensivo di contributi previdenziali INPS per la quota a carico del comune INAIL ed IRAP** .

4. Dare atto che lo stesso presterà il servizio presso l'Ufficio Sisma e che sarà adibito, principalmente, alle pratiche relative al sisma.

5. Dare atto che l'incarico è conferito alle condizioni indicate nel contratto di lavoro già stipulato, ad eccezione della durata finale che con il presente atto viene fissata al **31.12.2022**, e di seguito riepilogate ed in sintesi:

- Durata incarico: dal **01.01.2022** e fino al **31.12.2022 salvo proroga**
- Oggetto incarico: supporto al comune per pratiche conseguenti al sisma e collegamento con l'UTR
- Compenso mensile lordo pari a **€ 1.800,00 comprensivo di contributi previdenziali INPS per la quota a carico del comune , INAIL ed IRAP**
- Liquidazione compenso: cadenza mensile, finanziato con il fondo contabilità speciale. Deve in ogni caso assicurarsi l'operazione di rendiconto da effettuarsi all'U.S ed il relativo introito.

6. Di dare atto che la spesa relativa all'incarico, è imputata agli interventi 1090301 e 1090307(quest' ultimo per l'IRAP) del Bilancio di Previsione sarà finanziata con il fondo contabilità speciale. Deve in ogni caso assicurarsi l'operazione di rendiconto ed il relativo introito.

7. Demandare al responsabile di servizio ragioneria il pagamento della prestazione, nonché l'assolvimento delle obbligazioni contributive e di imposta, con cadenza mensile in anticipazione all'accredito fondo protezione civile.

8. Demandare all'Ufficio Ricostruzione- Area Emergenza Sisma l'operazione di rendicontazione, con cadenza mensile, da effettuarsi all'U.S della ricostruzione.

Dalla residenza comunale Lì 31.12.2021

PER ACCETTAZIONE

COMUNE DI OCRE (AQ)

IL SINDACO
Avv. Gisnmatteo Riocci